

# USO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME

## Sui veicoli AIB della Regione Toscana



- normativa
- immatricolazione veicoli
- considerazioni

## RIFERIMENTI NORMATIVI



### **art. 177 C.d.S.**

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.

### **art. 115 C.d.S.**

Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

### **DECRETO 5 ottobre 2009**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Disposizione in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.

**Prot.DPC/VRE/0005876** del 25/01/2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC

Uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici di allarme sui veicoli adibiti a servizio di protezione civile

**Prot.163565 - 164131** del 17/06/2010

Regione Toscana

- Autorizzazione all'uso dei dispositivi supplementari di allarme.
- Specifiche tecniche per l'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme installati sugli automezzi AIB in uso al volontariato AIB

## VEICOLI AIB AUTORIZZATI ALL'USO

Come riportato nell'autorizzazione **Prot.163565** del 17 giugno 2010 rilasciata dalla Regione Toscana, i veicoli AIB autorizzati all'uso dei dispositivi supplementari di allarme sono :

- pick up allestiti AIB
- autobotti allestite AIB (4x4 e stradali)

Resta inteso che tali veicoli devono essere immatricolati come:

- veicoli adibiti ad uso esclusivo antincendio o protezione civile
- Veicoli ad uso speciale (antincendio o protezione civile)

I veicoli di supporto logistico **NON sono autorizzati all'uso dei dispositivi in ambito AIB.**



# QUANDO E COME SI UTILIZZANO I DISPOSITIVI

L'utilizzo è consentito soltanto per incendi boschivi in fase d'intervento (spegnimento). I dispositivi di allarme (faro a luce lampeggiante blu e sirena bitonale con suono soccorso) devono essere utilizzati, in modo congiunto (art. 177 comma 2 del C.d.S.), nei seguenti casi:

## **Pick up allestiti AIB:**

- trasferimento dalla sede di partenza al luogo dell'incendio boschivo in spegnimento

## **Autobotti AIB:**

- trasferimento dalla sede di partenza al luogo dell'incendio boschivo in spegnimento
- trasferimento A/R dalla zona delle operazioni al punto di rifornimento
- trasferimento A/R dal punto di pescaggio degli elicotteri AIB (vasca o invaso) al punto di rifornimento

E' possibile utilizzare soltanto il dispositivo luminoso a luce lampeggiante blu quando:

- il veicolo AIB staziona per le operazioni e occupa parte della carreggiata stradale
- il veicolo AIB opera in condizioni di scarsa visibilità (luce, notte, fumo)



## ALLEGATO AL DECRETO DPC Prot.DPC/VRE/0005876

Il conducente, al momento della partenza, dovrà compilare in ogni sua parte l'allegato alla lettera **Prot.163565** del 17 giugno 2010 della Regione Toscana. Il modulo, in caso di richiesta o controllo, dovrà essere esibito agli agenti di polizia preposti. I moduli compilati saranno poi archiviati presso ogni sezione. E' di fondamentale importanza comunicare alle Sale Operative la propria sigla radio e l'orario di partenza che verranno registrati in brogliaccio. Questo ci permette, in caso di violazione al C.d.S. con conseguente sanzione, di produrre la necessaria documentazione per l'archiviazione del verbale.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di volontario  
appartenente all'Organizzazione di volontariato \_\_\_\_\_  
conducente del seguente veicolo:

marca e tipo _____	targa _____
marca e tipo _____	targa _____
marca e tipo _____	targa _____
marca e tipo _____	targa _____
marca e tipo _____	targa _____
marca e tipo _____	targa _____
marca e tipo _____	targa _____
marca e tipo _____	targa _____

inserito nei Piani Operativi Provinciali, adibito esclusivamente ad uso antincendio o protezione civile e conforme alle normative vigenti in materia di circolazione stradale, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

che la richiesta d'intervento, ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 5 ottobre 2009 "Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata effettuata dalla Regione Toscana Direzione Generale dello Sviluppo Economico Settore Programmazione Forestale con lettera **Prot.163565** del 17 giugno 2010 per operazioni di spegnimento incendio boschivo.

Luogo di partenza: \_\_\_\_\_

Luogo destinazione: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del conducente del veicolo

\_\_\_\_\_

Il presente documento deve essere accompagnato da valido documento di identità o di riconoscimento.

## QUANDO NON SI UTILIZZANO

L'utilizzo dei dispositivi non è consentito nei seguenti casi:

- **incendi di vegetazione**
- durante la fase di verifica segnalazione (se non accertato che si tratti di incendio boschivo)
- durante la fase di bonifica, controllo e cambio squadre
- durante la fase di rientro

# USO IMPROPRIO DEI DISPOSITIVI

## **Art. 177 comma 4 C.d.S.**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

## **Lettera DPC/VRE/0005816 del 25/01/2010 punto C - DPC**

Il Dipartimento in aggiunta alle sanzioni previste dal C.d.S., risponderà alle segnalazioni di comportamenti scorretti, con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'Organizzazione di appartenenza, affinché vigili sul comportamento degli associati. Qualora i richiami non fossero sufficienti, il Dipartimento si riserva di procedere alla cancellazione dell'organizzazione in questione dall'elenco nazionale.

## RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE

**L'autista è il solo responsabile** della sua incolumità, di quella delle persone trasportate, degli utenti della strada e del danneggiamento del veicolo durante l'espletamento del servizio. L'autista che non attenendosi alle comuni regole del buon senso cagioni danno a persone o cose è **chiamato a rispondere della propria condotta sia a titolo penale, civile e amministrativo verso l'associazione di appartenenza per danni all'autoveicolo**. Si sottolinea, che la responsabilità penale è sempre personale per cui non può essere, a differenza della responsabilità civile, coperta da assicurazione.

La conduzione del mezzo antincendio deve essere sempre effettuata mantenendo un margine di sicurezza tale da evitare rischi inutili o danni al personale trasportato, a tutti gli utenti della strada e al mezzo stesso. Il comportamento e le modalità di guida dell'autista devono essere impostate al rispetto delle comuni norme di prudenza, diligenza e cautela.